



FAPI
Fondo Paritetico Interprofessionale
per la Formazione Continua nelle PMI

Costituito da Confapi, Cgil, Cisl, Uil

Avviso 3-2008

Revisione 01

***“INTERVENTI INNOVATIVI PER I LAVORATORI
NELL’AMBITO DEI SETTORI PRODUTTIVI”***

Delibera CDA FAPI n. 38 del 25 Settembre 2008

1. Premessa

Il Fondo paritetico interprofessionale Formazione PMI (di seguito FAPI), con sede legale in Roma, Via della Colonna Antonina, 52 e sede operativa in Roma in Via del Gesù, 62, è l'associazione costituita da Confapi, Cgil, Cisl, Uil per promuovere le attività di formazione continua dei quadri, degli impiegati e degli operai nelle imprese. Con il presente Avviso il FAPI, intende finanziare la realizzazione di Piani Formativi concordati fra le parti sociali, con particolare attenzione ai temi oggetto di accordi interconfederali sottoscritti dai soci. Il presente documento contiene: le finalità perseguite dal FAPI, i requisiti, le modalità e le procedure per accedere all'assegnazione dei finanziamenti, la modulistica.

1.2 Tipologia degli interventi

Sono ammessi al contributo finanziario Progetti Quadro e progetti presentati nell'ambito di specifici Piani Formativi concordati tra le Parti Sociali ai diversi livelli di riferimento e coerenti con i parametri e gli obiettivi di cui al presente Avviso.

1.3 Quadro normativo di riferimento

L' Articolo 118 della Legge n. 388 del 2000, come modificato dall'art. 48 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, dall'art. 1 comma 151 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 e dall'art. 13, comma 13 della legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione del Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35; I decreti Interministeriali del 23 aprile 2003 e del 20 maggio 2005 adottati di concerto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze prevedono la possibilità di costituire Fondi Paritetici interprofessionali per la formazione continua al fine di promuoverne lo sviluppo in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità per i lavoratori.

Ai Fondi afferiscono le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che vi aderiscono.

Nell'ambito delle attività dei Fondi paritetici interprofessionali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esercita la vigilanza sulle attività e disciplina altresì:

- i criteri e le modalità per la gestione delle risorse finanziarie;
- i criteri per l'ammissibilità delle spese e la costruzione del sistema dei controlli dei Fondi;
- le caratteristiche generali del sistema di monitoraggio dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, nonché l'articolazione e l'alimentazione del sistema, gli aspetti organizzativi, procedurali e tecnici.

Ai fini del presente Avviso si richiama in particolare l'attenzione sulle seguenti fonti normative:

- Articolo 118 della Legge n. 388 del 2000;
- Articolo 48 della Legge n. 289 del 2002, che modifica l'Articolo 118 della Legge n. 388 del 2000;

- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 36 del 18 novembre 2003;
- Linee guida sui costi ammissibili del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 gennaio 2004;
- Linee Guida del sistema di monitoraggio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 aprile 2004;
- Decreto Interministeriale del Ministro dell'Economia e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 aprile 2003;
- Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 giugno 2003;
- Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 novembre 2003;
- Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 maggio 2004;
- Regolamento (CE) 68/2001 relativo all'applicazione degli artt.87 e 88 del Trattato CE in materia di aiuti alla formazione (GUCE L10/20 del 13/01/2001);
- Regolamento (CE) 363/2004 che modifica il Regolamento (CE) 68/2001 (GUCE L63/20 del 28/02/2004);
- Regolamento (CE) 69/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis" (GUCE L10/30 del 13/01/2001).

Per quanto concerne invece la regolamentazione interna del FAPI si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nei seguenti documenti:

- L'atto costitutivo del FAPI, riconosciuto e autorizzato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 ottobre 2001;
- Lo Statuto del FAPI;
- Il Regolamento, le procedure e le linee guida del FAPI stesso;
- Le linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sui costi ammissibili e sul sistema dei controlli;
- Il Manuale di Valutazione del FAPI;
- Il Manuale di Gestione del FAPI.

2. Obiettivi dell'Avviso

L'Avviso intende sostenere e finanziare azioni finalizzate all'erogazione di formazione continua e azioni di sistema connesse alla diffusione della cultura formativa e dell'innovazione presso le aziende e i lavoratori, attraverso dispositivi articolati in tre Assi di Intervento.

La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è di **€ 5.000.000,00** (cinquemilioni di Euro), suddivisi nel modo seguente:

ASSE 1

Finanziamento di azioni di sistema, condivise dalle Parti Sociali nazionali, a sostegno e promozione della diffusione della Formazione Continua nei settori produttivi.

Dotazione finanziaria **€1.500.000,00** (Unmilione cinquecentomila Euro).

ASSE 2

Finanziamento di Progetto Quadro e di Piani Formativi aziendali, interaziendali, territoriali e settoriali, rivolti alle aziende e ai lavoratori dei settori produttivi come di seguito specificati.

Dotazione finanziaria **€2.800.000,00** (Duemilioni ottocentomila Euro).

ASSE 3

Finanziamento di attività di formazione individuale dei lavoratori sulla base di aspirazioni formative da essi direttamente espresse e recepite dall'azienda di appartenenza.

Dotazione finanziaria **€700.000,00** (Settecentomila Euro).

3. Settori produttivi interessati e ripartizione finanziaria

L'Avviso è a scala nazionale, e non prevede la ripartizione economica per Regioni. Le risorse economiche sono così ripartite relativamente ai Settori produttivi a valere sugli Assi 1 e 2.

Asse 1 – Dotazione finanziaria: €1.500.000,00

Settore Produttivo	Codice FAPI	Dotazione
Settore metalmeccanico	MT	€700.000,00
Settore Chimico e gomma-plastica	CH	€100.000,00
Settore tessile abbigliamento calzature	TS	€100.000,00
Settore edile	ED	€100.000,00
Settore servizi	SZ	€100.000,00
Settore grafico	GF	€100.000,00
Settore alimentare	AL	€100.000,00
Settore informatico	IF	€100.000,00
Settore legno arredo	LA	€100.000,00

Asse 2 – Dotazione finanziaria: €2.800.000,00

Settore Produttivo	Codice FAPI	Dotazione
Settore metalmeccanico	MT	€1.200.000,00
Settore Chimico e gomma-plastica	CH	€ 200.000,00
Settore tessile abbigliamento calzature	TS	€ 200.000,00
Settore edile	ED	€ 200.000,00
Settore servizi	SZ	€ 200.000,00
Settore grafico	GF	€ 200.000,00
Settore alimentare	AL	€ 200.000,00
Settore informatico	IF	€ 200.000,00
Settore legno arredo	LA	€ 200.000,00

Asse 3 – Dotazione finanziaria: €700.000,00

L'Asse 3 è una misura unica nazionale e non prevede ripartizioni né tra le Regioni né tra i Settori.

Gli eventuali residui non spesi derivanti da minori finanziamenti per ogni singolo settore verranno ripartiti in parti uguali a favore dei settori la cui domanda risultasse eccedente le rispettive disponibilità finanziarie.

4. ASSE 1 – Azioni di Sistema

E' una tipologia di azione di supporto alle strutture e ai sistemi che non è rivolta, prioritariamente, alle persone fisiche, né come un'azione di accompagnamento di altri interventi, ma riguarda quei progetti rivolti a strutture e sistemi che hanno la finalità di supportare e qualificare le strutture e i sistemi delle attività di Formazione Continua.

Pertanto si possono considerare Azioni di Sistema quei progetti che abbiano, a titolo indicativo e non esaustivo, la funzione di:

- accompagnare processi o politiche innovativi a carattere nazionale che impattano sui sistemi di Formazione Continua e del lavoro;
- ricondurre a sistema, all'interno di un comparto o di un settore, processi e progetti che insistono sulla stessa tipologia di utenza o su uno stesso territorio;
- sperimentare e applicare prototipi e modelli di programmazione, gestione e valutazione;
- definire modelli e trasferire esperienze significative da un territorio ad un altro.

Si tratta quindi di azioni che consapevolmente, di volta in volta, si possono porre la finalità di supportare un processo di innovazione o di standardizzare processi già implementati; di estendere prassi particolarmente efficaci all'interno del proprio territorio, oppure intervenire a correggere disfunzionalità o deficit di competenze.

Le tipologie progettuali attraverso cui le Azioni di Sistema si realizzano possono essere, dunque, le più svariate. Possono consistere in indagini socio-economiche finalizzate a rilevare fabbisogni o nella creazione di reti e partnership; oppure in attività di formazione, di orientamento o in forniture di tecnologie. Quello che le accomuna e le differenzia da altre tipologie di azione è la *finalità*

generale, che ne fa strumento rispetto ad un disegno strategico, che è necessariamente più ampio e più ambizioso di un singolo progetto.

4.1 Tipologie di Azione Ammissibili

Azioni di Sistema presentate dai soggetti ammissibili mediante la predisposizione di Accordi Quadro che dovranno essere sottoscritti da tutte Parti Sociali nazionali costituenti il fondo:

- di categoria per la parte sindacale
- di categoria e confederale per la parte datoriale

4.2 Accordi Quadro

L'Accordo Quadro è un'intesa sottoscritta tra le Parti Sociali nazionali di cui al punto 4.1, nel quale sono individuati, descritti e concordati gli interventi e le azioni atte a soddisfare le esigenze dei settori produttivi.

I presupposti dell'Accordo Quadro sono:

- La bilateralità, fondata sulla autonomia dei diversi soggetti, con l'obiettivo di intercettare la domanda di formazione continua e in grado di determinare soluzioni innovative nella programmazione degli interventi formativi, attraverso il coinvolgimento diretto delle strutture verticali di rappresentanza nei processi di programmazione delle politiche di sostegno e finanziamento delle attività di formazione continua.
- L'organicità quale elemento necessitante di una metodologia di lavoro bilaterale di programmazione. Si fonda quindi sull'analisi condivisa del contesto e dei bisogni di aziende e lavoratori, volta ad individuare i problemi cui intende far fronte; definisce le soluzioni formative da adottare e individua i referenti incaricati di seguirne l'attuazione; identifica la gamma di azioni da realizzare per risolvere i problemi individuati, definendo altresì l'attività di monitoraggio e di valutazione del suo andamento.
- La finalizzazione specifica di settore, orientata alla comprensione e anticipazione dei processi e delle dinamiche di cambiamento che interessano direttamente i singoli settori produttivi, quale supporto alla programmazione delle attività formative da finanziare.

I contenuti dell'Accordo Quadro sono:

- **Le misure di sistema che si ritengono utili alla promozione, diffusione e rafforzamento del ricorso alla FC come leva di sviluppo e occupabilità.**
- **I contenuti, le modalità di attuazione e gli obiettivi delle azioni individuate.**
- **Gli indicatori quali/quantitativi dei risultati e delle ricadute attese.**
- **L'analisi del contesto e dei bisogni delle aziende e dei lavoratori coinvolti.**
- **L'indicazione dei soggetti attuatori incaricati di realizzare le azioni di sistema.**
- **L'attività di monitoraggio delle azioni di sistema.**

Ogni Accordo quadro dovrà essere contraddistinto da un Titolo sintetico e dall'indicazione del settore produttivo di riferimento.

4.3 Progetti di Azioni di Sistema

I Progetti di Azioni di Sistema definiscono le azioni positive progettate dai soggetti ammissibili in attuazione degli Accordi Quadro.

I soggetti ammessi alla presentazione di Progetti di Azioni di Sistema (Proponenti) sono:

- a) Enti di formazione accreditati indicati negli Accordi Quadro;
- b) Enti e organismi di diretta emanazione delle Parti Sociali costituenti il Fondo;
- c) Istituti di ricerca;
- d) Università pubbliche e private;
- e) Enti bilaterali costituiti dalle Parti Sociali costituenti il Fondo;
- f) Associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) fra i predetti soggetti.

Nel caso di ATI/ATS il titolare responsabile del Piano e del contributo finanziario Fapi è il capofila dell'ATI/ATS che dovrà essere accreditato presso la Regione di pertinenza. In tal caso il Soggetto proponente, capofila della costituenda ATI/ATS, dovrà allegare alla domanda di ammissione a contributo una dichiarazione di intenti a costituirsi in Associazione sottoscritta in originale dai legali rappresentanti dei componenti la medesima ATI/ATS con l'indicazione del soggetto capofila (su modulo predisposto dal Fapi e disponibile sul sito del Fondo).

La costituzione dell'ATI o dell'ATS dovrà essere ufficialmente comunicata al FAPI contestualmente alla restituzione della copia della Convenzione firmata, allegando alla stessa una copia in originale dell'atto costitutivo firmato dai soggetti costituenti l'ATI/ATS.

In caso di inesistenza del Sistema di Accreditamento regionale, gli Enti di cui alla precedente lettera a) dovranno dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, lettera b, della Legge 845/78. Da tale dichiarazione si intende escluso il requisito di cui al punto 3 dell'art. 5, lettera "b" della citata Legge 84578.

Nell'ambito dell'Azione di Sistema, nel caso si rendesse necessario per il buon esito degli interventi, potrà essere prevista, in via sperimentale, eventuale attività formativa rivolta agli Operatori delle Parti Sociali, nel limite massimo del 20% del Progetto di Azione di Sistema.

Nel caso di attività formativa sono ammesse più modalità di erogazione della formazione, anche opportunamente integrate tra di loro. Per le tipologie formative si farà riferimento al successivo paragrafo 7.1 "Metodologie di formazione".

I Progetti di Azioni di Sistema, contraddistinti da un titolo sintetico, dovranno essere condivisi e sottoscritti da tutte le Parti Sociali firmatarie dell'Accordo Quadro al quale si riferiscono.

4.3.1 Costo del Progetto di Azioni di Sistema

Il preventivo di spesa del Progetto di Azioni di Sistema dovrà essere articolato nelle seguenti categorie di spesa:

- A – Personale
- D - Generali e di gestione

Nel caso sia prevista sperimentazione formativa il preventivo di spesa sarà articolato nelle seguenti categorie di spesa:

- A - Personale
- B- Aula
- C - Destinatari
- D - Generali e di gestione

In tal caso, per i costi ammissibili, si farà riferimento al successivo paragrafo 7.2 “Attività formativa - Costi ammissibili”.

4.4 Termini e modalità per la presentazione degli Accordi Quadro e dei Progetti di Azioni di Sistema

I Soggetti proponenti di cui ai precedenti paragrafi 4.2 e 4.3.1 devono trasmettere al Fondo le informazioni e i dati relativi all’Accordo Quadro e i relativi Progetti di Azioni di Sistema per via telematica tramite l’apposito applicativo informatizzato disponibile on-line sul sito del Fondo all’indirizzo internet www.fondopmi.it, entro e non oltre le ore 18,00 del 31 marzo 2009 tenendo conto che la data di presentazione coincide con la data di effettiva e definitiva chiusura della procedura di inserimento on line. Tale data è elemento determinante ai fini dell’ammissibilità alla fase di valutazione relativa.

Il CdA del Fapi si riserva, a suo insindacabile giudizio, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuno, la facoltà di modificare la scadenza indicata.

Per l’accesso all’applicativo informatizzato per la trasmissione on-line degli Accordi Quadro e rispettivi Progetti Azioni di Sistema si rimanda al successivo paragrafo 7.4 “Modalità di accesso al Software”.

A completamento dell’attività di inserimento delle informazioni e della procedura di conferma (funzionalità di chiusura), il richiedente deve inviare al FAPI, nei tempi e nei modi previsti, la seguente documentazione sottoscritta dal Legale rappresentante del richiedente in autocertificazione ai sensi di legge:

1. Modulo di richiesta del contributo finanziario FAPI;
2. Dichiarazione di accettazione della convenzione;
3. Copia fotostatica del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante in allegato ai documenti per i quali è richiesto.
4. Copia cartacea dell’Accordo Quadro, sottoscritto in originale dalle Parti Sociali;
5. Copia cartacea dei Progetti di Azioni di Sistema stampata direttamente dall’applicativo on-line sottoscritti dalle Parti Sociali.

La predetta documentazione, per ogni singolo Accordo Quadro, deve essere contenuta in un unico plico debitamente sigillato, recante all’esterno, oltre alla intestazione e al recapito del mittente, la dicitura “**FAPI - Avviso 3-2008, Accordo Quadro(titolo e settore produttivo)..... - Asse 1 - Azioni di Sistema**”.

Il plico, contenente la suddetta documentazione, deve essere spedito al FAPI Fondo Formazione PMI, Via del Gesù, 62 – 00186 Roma, con Raccomandata A.R., entro e non oltre i 5 giorni solari successivi alla effettiva e definitiva chiusura della procedura di inserimento delle informazioni nell’applicativo informatizzato e comunque entro i 5 giorni solari successivi alla data di scadenza dell’Avviso. Fa fede la data del timbro postale.

4.4.1 Conservazione della documentazione

Copia di tutta la documentazione di cui al precedente paragrafo, in copia originale, dovrà essere conservata agli atti dal Soggetto proponente costituendo parte integrante della documentazione relativa alla attuazione degli interventi, ivi compresa una copia a stampa dei formulari compilati on-line stampati direttamente dall'applicativo informatizzato.

4.5 Modalità per l'ammissione al finanziamento degli Accordi Quadro e dei Progetti di Azioni di Sistema

Per la ammissione al finanziamento degli Accordi Quadro e dei Progetti di Azioni di Sistema il Nucleo Tecnico di Valutazione procede immediatamente alla verifica dell'ammissibilità degli Accordi e dei Progetti presentati secondo l'ordine di protocollo di arrivo. I risultati delle verifiche di ammissibilità vengono registrati secondo le procedure previste dal Manuale Nazionale di Valutazione.

Per ognuno dei settori e nei limiti delle rispettive dotazioni finanziarie, come previsti nella Tabella Asse 1 di cui al precedente punto 3, potranno essere finanziati uno o più Accordi Quadro e relativi Progetti di Azioni di Sistema, i quali:

- 1- siano pervenuti al Fondo entro i termini stabiliti al precedente punto 4.4
- 2- siano stati sottoscritti dalle Parti Sociali come previsto al precedente punto 4.4

Nel caso di richieste di contributo superiori alle dotazioni finanziarie disponibili, il Fondo potrà richiedere ai firmatari dei Progetti di Azioni di Sistema di procedere a una riduzione o riparametrazione della richiesta.

4.6 Indicatori e punteggi per la valorizzazione degli Accordi Quadro

N	Criteri di Valutazione	Punteggio
1	Aspetti progettuali/organizzativi	Max 100
1.1	Coerenza tra Accordo Quadro e contenuti del progetti Azioni di Sistema	0-25
1.2	Finalità del progetto (Obiettivi e motivazioni dell'intervento; indagini sui bisogni di sviluppo delle competenze e sui bisogni di formazione; rispondenza del progetto alle priorità espresse dal FAPI e dalle parti sociali)	0-35
1.3	Livello di competenza/esperienza dell'Ente attuatore verificabile dal relativo curriculum, congruente con i contenuti e le metodologie utilizzate e dalle esperienze complessive realizzate.	0-10
1.4	Presenza di azioni di monitoraggio e valutazione finalizzate alla verifica/diffusione dei risultati	0-10
1.5	Economicità del progetto (parametri di costo, cofinanziamento) rispetto all'articolazione dell'intervento	0-20
2	Qualità del progetto Azione di Sistema	MAX 20
2.1	Chiarezza degli obiettivi	0-5
2.2	Individuazione delle caratteristiche innovative	0-5
2.3	Completezza dell'articolazione del progetto	0-5
2.4	Livello di definizione delle attività preparatorie e di accompagnamento, nonché delle metodologie previste per la realizzazione del monitoraggio e valutazione del progetto	0-5
		MAX 120

4.6 Gestione delle attività

Per la gestione delle attività si rimanda al successivo par. 7.4 "Gestione attività"

5. ASSE 2 – Piani Formativi e Progetti Quadro

In quest'Asse sono previste due diverse modalità di intervento, rispettivamente per il Settore Metalmeccanico e per i restanti Settori di cui al precedente paragrafo 3.

5.1 ASSE 2 - SETTORE METALMECCANICO

Sono ammissibili le seguenti tipologie di Piano:

- *Piani Aziendali*

Sono costituiti da uno o più Progetti che riguardano una sola azienda e i suoi lavoratori/trici. Il contributo massimo erogabile dal FAPI, è fissato nella misura massima di **Euro 20.000,00** (ventimila).

- *Piani Interaziendali*

Sono Piani interaziendali costituiti da uno o più Progetti che coinvolgono più aziende e i loro lavoratori/trici.

Il contributo massimo erogabile dal FAPI è fissato nella misura massima di **Euro 40.000,00** (quarantamila)

5.1.1 Il Piano ed i Progetti costituenti il Piano

Il Piano Formativo è un programma organico di interventi concertati tra le parti sociali firmatarie, sulla base dei fabbisogni espressi dai contesti territoriali interessati, dei settori, delle aziende e dei lavoratori/trici.

Ogni Piano è presentato al FAPI unitamente ai Progetti di formazione ad esso riferiti.

Il Progetto di formazione è lo strumento che attua gli obiettivi e le linee generali individuate nel Piano Formativo.

Ciascun Progetto di formazione deve essere coerente con le finalità e gli obiettivi che intende attuare e prevedere una durata adeguata alle caratteristiche degli interventi da realizzare. Eventuali azioni preparatorie e di accompagnamento alle attività formative costituiscono parte integrante del progetto.

5.1.2 Caratteristiche dei Piani e dei Progetti

- Il numero massimo di partecipanti per progetto è di 20 lavoratori/trici, esteso a 40 lavoratori/trici limitatamente alla modalità didattica “seminari” e nei limiti percentuali per cui questa modalità può essere utilizzata rispetto al monte ore totale delle attività;
- Ogni Piano può contenere sino ad un numero massimo di 20 progetti;
- La durata minima di ciascun progetto è di 8 ore;
- Ciascun progetto di formazione deve contenere l'elenco delle aziende coinvolte.

L'elenco delle aziende potrà subire variazioni entro il limite massimo del **40%** del totale a livello di Piano fino a 5 (*cinque*) giorni prima dell'effettivo inizio delle attività di ognuno dei Progetti, costituenti il Piano, che si avvia. Nessuna variazione nell'elenco delle aziende potrà essere effettuata dopo l'avvio delle attività di ogni singolo Progetto costituente il Piano, tranne in casi di assoluta eccezionalità che dovranno essere sottoposti al preventivo esame del CdA del FAPI per l'eventuale approvazione.

5.1.3 Finanziamento dei Progetti

Il massimo del contributo finanziario erogabile, a carico del FAPI, per ciascun Progetto è pari a Euro 20.000,00(ventimila).

FAPI si riserva la facoltà di ridurre il contributo finanziario con riferimento ad uno o più elementi del Piano formativo presentato e /o di riproporzionare gli importi richiesti per il Piano.

5.1.4 Soggetti che presentano i Piani

Possono presentare domanda di ammissione al contributo finanziario Fapi:

- a) Le Imprese o Consorzi di Imprese che alla data di presentazione del Piano siano aderenti cioè iscritte al FAPI e che si impegnino a mantenere l'iscrizione per almeno 12 mesi pena la revoca del contributo. Le aziende che si candidano per la presentazione e gestione dei Piani e dei Progetti rivolti ai propri dipendenti dovranno possedere i necessari requisiti minimi relativi a locali, attrezzature e personale qualificato per l'erogazione della formazione.
- b) Enti di formazione e/o agenzie formative accreditate presso la Regione di pertinenza del Piano, su incarico formale delle Aziende beneficiarie. L'accreditamento dovrà essere documentato a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.445/2000.

In caso di inesistenza del Sistema di Accreditamento regionale, l'Ente dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, lettera b, della Legge 845/78. Da tale dichiarazione si intende escluso il requisito di cui al punto 3 dell'art. 5, lettera "b" della citata Legge 84578.

- c) Associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) fra i predetti soggetti, alle quali possono aderire le Università pubbliche e private, gli Istituti di Istruzione Superiore. In tal caso il titolare responsabile del Piano e del contributo finanziario Fapi è il capofila dell'ATI/ATS che dovrà essere accreditato presso la Regione di pertinenza del Piano.

In tal caso il Soggetto proponente, capofila della costituenda ATI/ATS, dovrà allegare alla domanda di ammissione a contributo una dichiarazione di intenti a costituirsi in Associazione sottoscritta in originale dai legali rappresentanti dei componenti la medesima ATI/ATS con l'indicazione del soggetto capofila (su modulo predisposto dal Fapi e disponibile sul sito del Fondo).

Nel caso di presentazione di domande di ammissione a contributo da parte di un gruppo di Aziende in franchising le stesse dovranno costituirsi in ATI/ATS.

La costituzione dell'ATI o dell'ATS dovrà essere ufficialmente comunicata al FAPI contestualmente alla restituzione della copia della Convenzione firmata allegando alla stessa una copia in originale dell'atto costitutivo firmato dai soggetti costituenti l'ATI/ATS.

Non sono ammesse ATI/ATS precedentemente costituite con carattere di permanenza nonché genericamente finalizzate alla gestione dei Piani finanziati dal Fapi. Sono, pertanto, esclusivamente ammesse le ATI/ATS costituite per la realizzazione dei Piani di volta in volta presentati e finanziati a valere sullo specifico Avviso cui si riferiscono.

5.1.4.1- Soggetto Proponente e Soggetto Attuatore

Il Soggetto Proponente titolare del contributo finanziario che svolge le attività necessarie all'attuazione del Piano e quindi dei Progetti è il Gestore degli interventi, ovvero il soggetto Attuatore.

L' Azienda può:

- Essere titolare e interamente realizzatrice del proprio Piano Formativo, ossia:
 - a) Presentare il Piano e i Progetti in esso contenuti;
 - b) Gestire direttamente la realizzazione dei Piani e dei Progetti.

In questo caso l'Azienda è titolare del contributo finanziario del Piano, quindi è responsabile della gestione complessiva (tecnica, didattica e amministrativa) della realizzazione del Piano e dei Progetti nei confronti del FAPI. Quindi l'Azienda è, al contempo, Proponente e Attuatore.

- Incaricare formalmente Soggetti terzi accreditati presso le Regioni in cui si svolge l'attività formativa per la presentazione e l'attuazione dei Piani Formativi;

In questo caso i Soggetti terzi accreditati sono titolari del contributo finanziario del Piano, quindi direttamente responsabili della presentazione del Piano e della gestione complessiva (tecnica, didattica e amministrativa) della realizzazione del Piano e dei Progetti costituenti il Piano nei confronti del FAPI. Il Soggetto terzo (accreditato) è, quindi, il Proponente/Attuatore del Piano e dei Progetti per conto delle Aziende committenti.

5.1.4.2- Attività svolte da soggetti terzi

In deroga a quanto previsto dal vigente Manuale per la gestione tecnico amministrativa rendicontale delle attività previste dai piani di F.C. finanziate dal Fondo Formazione PMI, la delega a soggetti terzi di parte delle attività previste per la realizzazione dei Piani e progetti è ammessa nei limiti di:

- 50% del costo totale approvato per i Piani realizzati sia da Imprese che da Società, Enti e Agenzie formative

Rimangono in vigore tutte le altre prescrizioni in materia dettate dal vigente Manuale di Gestione.

5.1.5. Aziende beneficiarie

Le aziende beneficiarie degli interventi dovranno dimostrare di essere aderenti al FAPI al momento della presentazione della domanda di contributo. L'adesione al FAPI dovrà essere dichiarata con apposita autocertificazione del Legale Rappresentante dell'azienda beneficiaria ai sensi del D.P.R.445/2000 con la quale si impegna altresì, pena la revoca del contributo, a

mantenere l'iscrizione al FAPI per almeno 12 (dodici) mesi a far data dalla dichiarazione stessa, unitamente alla copia del Modulo DM 10 attestante l'adesione al FAPI.

5.1.6 Destinatari degli interventi formativi

Sono destinatari degli interventi formativi lavoratori/trici dipendenti da Imprese aderenti al FAPI per i quali esista l'obbligo del versamento all'INPS del contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge 845/1978.

Pertanto possono essere destinatari di detti interventi:

- Lavoratori/trici assunti con contratto a tempo indeterminato;
- Lavoratori/trici assunti con contratto a tempo determinato,
- Lavoratori/trici temporaneamente sospesi per crisi congiunturale, riorganizzazione aziendale e/o riduzione temporanea di attività.

Nel caso di attività svolte fuori dall'orario di lavoro, il cui impegno non sia coperto da retribuzione, non è ammesso a rendiconto il costo del lavoro dei lavoratori/trici destinatari dell'intervento formativo.

5.1.7 Termini per la presentazione dei Piani

Le domande di ammissione al contributo finanziario devono essere inoltrate per via telematica al FAPI tenendo conto che la data di presentazione coincide con la data di effettiva e definitiva chiusura della procedura di inserimento on line. Tale data è elemento determinante ai fini dell'ammissibilità alla fase di valutazione relativa. **I Piani devono essere chiusi sul sistema online entro e non oltre le ore 18.00 del 31 marzo 2009.**

Il CdA del Fapi si riserva, a suo insindacabile giudizio, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuno, la facoltà di modificare la scadenza indicata.

Per l'accesso all'applicativo informatizzato per la trasmissione on-line dei Piani si rimanda al successivo paragrafo 7.5 "Modalità di accesso al software".

5.1.8 Modalità per la presentazione dei Piani Formativi

I Piani Formativi devono essere redatti e trasmessi per via telematica al Fapi tramite l'apposito applicativo informatizzato disponibile on-line sul sito del Fondo all'indirizzo Internet www.fondopmi.it.

A completamento dell'attività di inserimento delle informazioni e della procedura di conferma (funzionalità di chiusura), il richiedente deve inviare al FAPI, nei tempi e nei modi previsti, la seguente documentazione sottoscritta dal Legale rappresentante del Soggetto Proponente in autocertificazione ai sensi di legge:

1. Modulo di richiesta del contributo finanziario FAPI;
2. Lettera di incarico delle Imprese beneficiarie degli interventi con allegati copia del DM10;
3. Dichiarazione di accettazione della convenzione;

4. Dichiarazione di intenti alla costituzione dell'Associazione ATI/ATS (se prevista) sottoscritta in originale dai Legali Rappresentanti dei partners della stessa su modello predisposto dal Fapi e disponibile sul sito del Fondo;
5. Dichiarazione di condivisione e approvazione del Piano (con allegato l'elenco dei Progetti costituenti il Piano) con le firme autografe in originale dei Rappresentanti delle Parti Sociali in applicazione di quanto stabilito al successivo punto 5.1.13 (modulo stampabile in qualunque momento direttamente dall'applicativo on line);
6. Copia fotostatica del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante in allegato ai documenti per i quali è richiesto.

Il FAPI si riserva, in ogni caso, di chiedere chiarimenti ed eventuale documentazione integrativa. Per qualsiasi informazione e/o chiarimento in merito ai contenuti del presente Avviso è possibile rivolgersi, ove costituita, alla sede dell'Articolazione Regionale competente, oppure contattare i numeri 06.697708213/14/15/16 e/o scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica helpdesk@fondopmi.it

Relativamente ai Piani presentati, i plichi, contenenti la suddetta documentazione, devono essere spediti al FAPI, con Raccomandata A.R., entro e non oltre i cinque giorni solari successivi alla effettiva e definitiva chiusura della procedura di inserimento delle informazioni nell'applicativo informatizzato. Fa fede la data del timbro postale.

La predetta documentazione, per ogni singolo Piano, deve essere contenuta in un unico plico debitamente sigillato, recante all'esterno, oltre alla intestazione e al recapito del mittente, la dicitura **“FAPI - Avviso 3-2008 - Asse 2 – Settore Metalmeccanico - Codice Piano.....(rilasciato dall'applicativo informatizzato di caricamento dei dati relativi alle richieste di finanziamento)”**. **Il Plico deve essere spedito, mediante Raccomandata AR al seguente indirizzo: FAPI Fondo Formazione PMI, Via del Gesù, 62 – 00186 Roma.**

5.1.9 Conservazione della documentazione

Copia di tutta la documentazione di cui al precedente paragrafo, in copia originale, dovrà essere conservata agli atti dal Soggetto proponente costituendo parte integrante della documentazione relativa alla attuazione degli interventi formativi nel caso di approvazione del Piano, ivi compresa una copia a stampa del formulario (Piano e Progetti) compilato on line stampata direttamente dall'applicativo informatizzato.

5.1.10 Ammissibilità dei Piani

L' ammissibilità dei Piani alla fase di valutazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- La procedura di inserimento delle informazioni richieste nell'applicativo informatizzato per la trasmissione telematica dei Piani al Fapi (cfr. par. 5.1.9) deve essere chiusa entro i termini di presentazione fissati (cfr. par. 5.1.8). Pertanto la data di effettiva chiusura della procedura è elemento determinante ai fini della ammissibilità del Piano alla fase di valutazione relativa.
- La copia cartacea relativa al Piano e ai Progetti costituenti il Piano, da conservare agli atti come stabilito al precedente par. 5.1.10, deve essere stampata dall'applicativo informatizzato dopo la chiusura definitiva della procedura di inserimento delle informazioni.

- La documentazione di cui al precedente paragrafo 5.1.9 deve essere inviata al Fapi mediante Raccomandata A.R., entro e non oltre i 5 giorni solari successivi alla data di chiusura della procedura di inserimento delle informazioni nell'applicativo informatizzato. Fa fede la data del timbro postale.
- Alla documentazione di cui al precedente par. 5.1.9 deve essere allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore, titolare del contributo finanziario.
- Alle lettere di incarico delle Imprese deve essere allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento del Titolare dell'Impresa ovvero del Legale Rappresentante della stessa.
- Il Piano deve essere condiviso e approvato dalle Parti Sociali mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo in applicazione di quanto stabilito al successivo par. 5.1.12 La mancata indicazione dei nominativi dei Rappresentanti delle Parti Sociali firmatarie nel modulo e nell'applicativo informatizzato darà luogo alla non ammissione alla successiva fase di valutazione e conseguente ammissione al contributo Fapi.

L'assenza e/o la non conformità anche di uno solo dei predetti elementi o la incompleta o errata indicazione delle informazioni richieste darà luogo alla non ammissione alla successiva fase di valutazione e conseguente ammissione al contributo Fapi.

Non saranno inoltre ammessi alla valutazione:

- i Piani per i quali sono stati richiesti ed approvati, all'atto della presentazione, finanziamenti pubblici ovvero a valere su altri Fondi. All'uopo dovrà essere allegata alla modulistica di presentazione del Piano una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di non aver richiesto i predetti finanziamenti o di non averli avuti approvati ovvero di formale rinuncia agli stessi.

In presenza di speciali circostanze, adeguatamente illustrate dal soggetto proponente ed effettivamente connesse con la natura e la specificità degli interventi da effettuare, il CdA del Fondo si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, l'ammissione al finanziamento di Piani che comportino deroghe alle prescrizioni contenute nel presente Avviso.

5.1.11 Sottoscrizione del Piano da parte delle Parti Sociali

a)- Nel caso di Piano Aziendale

- per la parte Sindacale
La firma è di competenza della Rappresentanza Sindacale in impresa RSU, ove esistente o della RSA ove esistente.
Nel caso di adesione della RSA i soggetti presentatori invieranno il Piano, tramite Raccomandata con Avviso di ricevimento, alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori CGIL, CISL, UIL socie del Fondo non rappresentate dalla RSA, richiedendone la condivisione e la sottoscrizione, che dovrà pervenire per iscritto inderogabilmente entro 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento del Piano. Trascorso detto termine il Piano potrà essere comunque presentato.
Se non è presente la RSU o la RSA la firma di parte sindacale è di competenza delle Organizzazioni Sindacali territoriali o regionali.

Comunque nel caso in cui non siano presenti le sigle di tutte le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL i soggetti presentatori invieranno il Piano, tramite Raccomandata con Avviso di ricevimento, alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori non firmatarie, richiedendo la condivisione e la sottoscrizione, che dovrà pervenire per iscritto inderogabilmente entro 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento del Piano. Trascorso detto termine il Piano potrà comunque essere presentato con la firma di almeno una delle tre Organizzazioni Sindacali.

- per la parte Datoriale
La firma è di competenza del Rappresentante Legale dell'Azienda beneficiaria e delle organizzazioni territoriali API/Federazioni regionali API o Organizzazione nazionale Confapi. Nel caso in cui non sia presente la firma dell'API, l'azienda beneficiaria dovrà inviare il Piano, tramite Raccomandata con Avviso di ricevimento all'API territoriale o regionale di pertinenza o alla Organizzazione nazionale Confapi, richiedendone la condivisione e la sottoscrizione, che dovrà pervenire per iscritto inderogabilmente entro 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento del Piano. Trascorso detto termine il piano potrà comunque essere presentato.

b)- Nel caso di Piano Interaziendale e/o Settoriale

- per la parte Sindacale
Per i suddetti Piani la firma è di competenza delle Organizzazioni Sindacali territoriali o regionali o delle RSU qualora le stesse siano presenti in tutte le Aziende beneficiarie. Nel caso di firma a livello territoriale o regionale (con esclusione del caso della firma da parte delle RSU) qualora non siano presenti le sigle di tutte e tre le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, i soggetti presentatori invieranno il Piano, tramite Raccomandata con Avviso di ricevimento, alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori non firmatarie richiedendone la condivisione e sottoscrizione, che dovrà pervenire per iscritto inderogabilmente entro 10 giorni solari dal ricevimento del Piano. Trascorso detto termine il Piano potrà essere comunque presentato con la firma di almeno una delle tre Organizzazioni Sindacali.
- per la parte Datoriale
la firma è di competenza delle organizzazioni territoriali API/Federazioni regionali API e Organizzazione nazionale Confapi.

In tutti i casi descritti i soggetti presentatori dovranno fornire al Fondo nazionale la documentazione che attesti l'invio alle parti non firmatarie per la richiesta del loro consenso (copia del testo e della ricevuta della raccomandata dalla quale si evinca la data certa della spedizione). Detta documentazione dovrà pervenire al Fapi, unitamente alla documentazione descritta al par. 5.1.8 del presente Avviso, nei termini prescritti.

5.1.12 Valutazione dei Piani

Per la valutazione dei Piani, il Nucleo Tecnico di Valutazione procede immediatamente alla verifica dell'ammissibilità e alla valutazione dei Piani e dei Progetti presentati secondo l'ordine di protocollo di arrivo dei Piani. I risultati delle valutazioni vengono registrati secondo le procedure previste dal Manuale Nazionale di Valutazione.

La valutazione dei Piani e dei Progetti viene realizzata facendo riferimento ai macrocriteri di valutazione riportati nelle tabelle allegate.

Ad ogni indicatore è assegnato un punteggio massimo per un totale complessivo pari a 120 punti. L'attribuzione del punteggio è direttamente legata alla chiarezza ed esaustività dell'esposizione ed in particolare alla **presenza della documentazione di merito allegata**.

Non saranno ammessi a finanziamento i Piani che, nella valutazione, conseguiranno un punteggio inferiore a **61 punti**.

5.1.13 Indicatori e punteggi per la valorizzazione dei Piani

Criteria di valutazione	Punteggio
1. Grado di coerenza degli obiettivi formativi con il contesto e le finalità indicate nel Piano	0-10
2. Aggiornamento/sviluppo delle professionalità contro i fenomeni di espulsione dal lavoro e per l'occupabilità dei lavoratori/trici	0-10
3. Presenza di obiettivi di crescita dell'occupazione, della competitività dell'impresa, dell'internazionalizzazione	0-10
4. Presenza di imprese che per la prima volta partecipano all'Avviso di gara FAPI	0-10
5. Livello di competenza/esperienza dell'ente attuatore verificabile dal profilo professionale dello staff di progetto congruente con i contenuti e le metodologie utilizzate e dalle esperienze complessive realizzate	0-20
6. Economicità del Progetto (parametri di costo, cofinanziamento) dell'intervento rispetto all'articolazione	0-20
7. Qualità dell'intervento in termini di completezza, articolazione e coerenza dell'impianto formativo in termini di metodologie, strumentazione didattica e azioni di accompagnamento	0-15
8. Qualità dell'intervento in termini di diffusione all'interno delle aziende destinatarie e nel territorio e trasferibilità dei prodotti/risultati	0-10
9. Coerenza dell'intervento in termini di selezione dei destinatari sulla base degli specifici fabbisogni formativi e di personalizzazione dell'intervento	0-15
Totale max	120

5.1.14 Attribuzione del Punteggio

Il valore del Piano, che ne determina l'inserimento o meno e la posizione nella graduatoria dei Piani ammessi a contributo, è dato dalla media risultante dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascuno dei Progetti, diviso per il numero dei Progetti costituenti il Piano.

5.1.15 Approvazione dei Piani Formativi

I risultati delle valutazioni effettuate dal Nucleo di Valutazione vengono sottoposti al CdA che delibera le graduatorie dei Piani ammessi e gli elenchi di quelli non ammessi a contributo. Tali elenchi sono pubblicati sul sito del Fondo all'indirizzo internet www.fondopmi.it:

- le graduatorie dei Piani ammessi a finanziamento;
- gli elenchi dei Piani non ammessi a finanziamento con la relativa motivazione.

L'approvazione dei Piani avverrà secondo la procedura sopra descritta e l'attribuzione del contributo finanziario sarà garantita fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Ai presentatori dei Piani ammessi a finanziamento verrà inviata comunicazione formale di approvazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

5.1.16 Richiesta di riesame

Il Soggetto proponente il cui piano non sia stato ammesso alla fase di valutazione, ha facoltà di presentare domanda di riesame, con raccomandata AR, entro 10 giorni solari dalla data di pubblicazione delle graduatorie di approvazione sul sito del Fapi (fa fede il timbro postale). La domanda di riesame è inoltrata al Comitato dei Garanti che decide insindacabilmente entro i 30 giorni solari successivi alla data di ricevimento della richiesta di riesame. La decisione, con la relativa motivazione, ratificata dal C.d.A del Fondo, è comunicata dal Fapi al soggetto interessato.

Non sono ammesse richieste di riesame riguardanti Piani ammessi alla valutazione ma il cui punteggio sia inferiore alla soglia minima di 61 punti.

5.1.17 Costi Ammissibili

Il costo di ogni singolo progetto formativo va definito sulla base del miglior rapporto possibile fra finanziamento richiesto e qualità/obiettivi dell'attività che si intende realizzare. Pertanto il contributo massimo erogabile dal FAPI per ogni intervento formativo deve corrispondere ai parametri di costo indicati nel successivo paragrafo 7.2 "Attività Formativa - Costi ammissibili".

5.1.18 Aiuti di Stato

Le imprese beneficiarie di attività formativa sono soggette alla disciplina degli aiuti di Stato per la cui applicazione si rimanda al successivo paragrafo 7.3 "Aiuti di Stato".

5.1.19 Gestione delle attività

Per la gestione delle attività si rimanda al successivo par. 7.4 "Gestione attività"

5.2 ASSE 2 - ALTRI SETTORI

Settori previsti dalla Tabella Asse 2 di cui al paragrafo 3 escluso il Settore metalmeccanico.

5.2.1. Tipologie di Azione Ammissibili

Progetti Quadro presentati da Enti di Formazione accreditati individuati nell'ambito di specifici Accordi Quadro che dovranno essere sottoscritti da tutte Parti Sociali nazionali costituenti il fondo:

- di categoria per la parte sindacale
- di categoria e confederale per la parte datoriale

5.2.2. Accordo Quadro

L'Accordo Quadro è un'intesa sottoscritta tra le Parti Sociali nazionali nel quale sono individuati, descritti e concordati gli interventi e le azioni atte a soddisfare le esigenze dei settori produttivi.

I contenuti dell'Accordo Quadro per l'Asse 2 sono:

- tipologie e caratteristiche delle imprese alle quali destinare gli interventi
- definizione delle aziende, aree territoriali in numero massimo di tre e filiere prioritarie in numero massimo di tre, in cui erogare la formazione.

Gli Accordi Quadro dovranno essere elaborati tenendo conto dei processi di innovazione in atto.

Gli Accordi Quadro dovranno essere trasmessi al Fondo, con Raccomandata AR, entro e non oltre le ore 18 del 31 marzo 2009. Fa fede il timbro postale.

Il Fondo si impegna a pubblicare sul proprio sito il testo degli Accordi Quadro pervenuti.

5.2.3 Soggetti proponenti

I Progetti Quadro sono azioni positive progettate e proposte nell'ambito degli Accordi Quadro da:

- a) Enti di Formazione accreditati indicati negli Accordi Quadro settoriali;
- b) Associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) fra i predetti soggetti. In tal caso il titolare responsabile del Piano e del contributo finanziario Fapi è il capofila dell'ATI/ATS che dovrà essere accreditato presso la Regione di pertinenza del Piano.

Il Soggetto proponente, capofila della costituenda ATI/ATS, dovrà allegare alla domanda di ammissione a contributo una dichiarazione di intenti a costituirsi in Associazione sottoscritta in originale dai legali rappresentanti dei componenti la medesima ATI/ATS con l'indicazione del soggetto capofila (su modulo predisposto dal Fapi e disponibile sul sito del Fondo).

La costituzione dell'ATI o dell'ATS dovrà essere ufficialmente comunicata al FAPI contestualmente alla restituzione della copia della Convenzione firmata allegando alla stessa una copia in originale dell'atto costitutivo firmato dai soggetti costituenti l'ATI/ATS.

Detti Soggetti sono titolari del contributo finanziario Fapi, quindi direttamente responsabili della presentazione del Progetto Quadro e della gestione complessiva (tecnica, didattica e amministrativa) della realizzazione delle attività in esso previste.

In caso di inesistenza del Sistema di Accredimento regionale, l'Ente dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, lettera b, della Legge 845/78. Da tale dichiarazione si intende escluso il requisito di cui al punto 3 dell'art. 5, lettera "b" della citata Legge 845/78.

5.2.3.1 Caratteristiche dei Progetti Quadro

I Progetti Quadro, in numero massimo di 3 per ogni Accordo Quadro, possono essere di tipo:

- territoriale e/o
- aziendale/interaziendale e/o
- di filiera o distretto produttivo.

I Progetti Quadro devono contenere, in linea generale:

- le priorità tematiche settoriali che si intendono privilegiare;
- le aree formative e le competenze da trapiantare;
- il costo complessivo del Progetto, entro i limiti dello stanziamento previsto per ciascun Settore;
- il numero e la tipologia dei progetti previsti;
- il numero totale delle aziende coinvolte;
- il numero totale dei lavoratori coinvolti.

La durata massima dei Progetti Quadro è di 180 gg. solari a far data dalla data di Avvio dello stesso.

I Progetti Quadro dovranno essere condivisi e sottoscritti da tutte le Parti Sociali firmatarie dell'Accordo Quadro al quale si riferiscono.

5.2.4 I Progetti di formazione costituenti il Progetto Quadro

Il Progetto Quadro è un programma organico di interventi concertati tra le parti sociali firmatarie, sulla base dei fabbisogni espressi dai contesti territoriali interessati, dei settori, delle aziende e dei lavoratori/trici.

Il Progetto di formazione è lo strumento che attua gli obiettivi e le linee generali individuate nell'ambito del Progetto Quadro.

Ciascun Progetto di formazione deve essere coerente con le finalità e gli obiettivi che intende attuare e prevedere una durata adeguata alle caratteristiche degli interventi da realizzare. Eventuali azioni preparatorie e di accompagnamento alle attività formative costituiscono parte integrante del progetto.

Ogni Progetto Quadro può contenere sino ad un massimo di 20 Progetti formativi.

5.2.4.1 Caratteristiche dei Progetti di formazione costituenti il Progetto Quadro

- Il numero massimo di partecipanti per progetto è di 20 lavoratori/trici, esteso a 40 lavoratori/trici limitatamente alla modalità didattica "seminari" e nei limiti percentuali per cui questa modalità può essere utilizzata rispetto al monte ore totale delle attività:
- La durata minima di ciascun progetto di formazione è di 8 ore.
- Ciascun Progetto di formazione deve contenere l'elenco delle Aziende coinvolte.

- Il massimo del contributo finanziario erogabile, a carico del FAPI, per ciascun Progetto è pari a Euro 20.000,00 (ventimila).

L'elenco delle aziende potrà subire variazioni entro il limite massimo del **40%** del totale a livello di Piano fino a 5 (*cinque*) giorni prima dell'effettivo inizio delle attività di ognuno dei Progetti, costituenti il Piano, che si avvia. Nessuna variazione nell'elenco delle aziende potrà essere effettuata dopo l'avvio delle attività di ogni singolo Progetto costituente il Piano, tranne in casi di assoluta eccezionalità che dovranno essere sottoposti al preventivo esame del CdA del FAPI per l'eventuale approvazione.

5.2.4.2 Aziende beneficiarie

Le aziende beneficiarie finali degli interventi dovranno essere aderenti al FAPI al momento dell'avvio del percorso formativo al quale partecipano. L'adesione al FAPI dovrà essere dichiarata con apposita autocertificazione del Legale Rappresentante dell'azienda beneficiaria ai sensi del D.P.R.445/2000 con la quale si impegna altresì, pena la revoca del contributo, a mantenere l'iscrizione al FAPI per almeno 12 (dodici) mesi a far data dalla dichiarazione stessa, unitamente alla copia del Modulo DM 10 attestante l'adesione al FAPI.

5.2.4.3 Metodologie di Formazione

Nell'attuazione dei progetti si potrà fare ricorso, in modo coerente con le finalità proprie del Progetto quadro e con gli obiettivi perseguiti con le attività da realizzare, a diverse metodologie e tecniche formative. In ogni Progetto sono ammesse più modalità di erogazione della formazione, anche opportunamente integrate tra di loro. Per dette metodologie si rimanda al successivo paragrafo 7.1 "Metodologie di Formazione".

5.2.4.4 Destinatari degli interventi formativi

Sono destinatari degli interventi formativi lavoratori/trici dipendenti da Imprese aderenti al FAPI per i quali esista l'obbligo del versamento all'INPS del contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge 845/1978.

Pertanto possono essere destinatari di detti interventi:

- Lavoratori/trici assunti con contratto a tempo indeterminato;
- Lavoratori/trici assunti con contratto a tempo determinato,
- Lavoratori/trici temporaneamente sospesi per crisi congiunturale, riorganizzazione aziendale e/o riduzione temporanea di attività.

Nel caso di attività svolte fuori dall'orario di lavoro, il cui impegno non sia coperto da retribuzione, non è ammesso a rendiconto il costo del lavoro dei lavoratori/trici destinatari dell'intervento formativo, salvo nei casi di lavoratori in cassa integrazione.

5.2.5 Modalità per la presentazione dei Progetti Quadro

I Progetti Quadro devono essere trasmessi al Fondo per via telematica nei termini descritti al succ. par. 5.2.5.1. I Progetti Quadro devono essere trasmessi al Fondo anche in formato cartaceo secondo quanto previsto al succ. par. 5.2.5.2.

5.2.5.1 Modalità e termini per la trasmissione telematica dei Progetti Quadro:

I Progetti Quadro devono essere redatti e trasmessi al Fapi, entro i 60 giorni solari successivi la pubblicazione dell'Accordo Quadro di cui al precedente par. 5.2.2 per via telematica tramite l'apposito applicativo informatizzato disponibile on-line sul sito del Fondo all'indirizzo internet www.fondopmi.it. tenendo conto che la data di presentazione coincide con la data di effettiva e definitiva chiusura della procedura di inserimento on line. Tale data è elemento determinante ai fini dell'ammissibilità alla fase di valutazione relativa.

Per l'accesso all'applicativo informatizzato per la trasmissione on-line dei Piani si rimanda al successivo paragrafo 7.5.

I Progetti formativi saranno presentati e avviati successivamente all'approvazione delle graduatorie relative ai Progetti Quadro.

5.2.5.2 Modalità per la trasmissione cartacea dei Progetti Quadro:

A completamento dell'attività di inserimento delle informazioni e della procedura di conferma (funzionalità di chiusura), il richiedente deve inviare al FAPI, nei tempi e nei modi previsti, la seguente documentazione sottoscritta dal Legale rappresentante del Soggetto Proponente in autocertificazione ai sensi di legge:

1. Modulo di richiesta del contributo finanziario FAPI;
2. Dichiarazione di accettazione della convenzione;
3. Copia fotostatica del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante in allegato ai documenti per i quali è richiesto.
4. Copia del formulario relativo al Progetto Quadro stampata direttamente dall'applicativo on-line e sottoscritto dalle Parti sociali firmatarie dell'Accordo Quadro.

Relativamente ai Progetti Quadro presentati, i plichi, contenenti la suddetta documentazione, devono essere spediti al FAPI, con Raccomandata A.R., entro e non oltre i cinque giorni solari successivi alla effettiva e definitiva chiusura della procedura di inserimento delle informazioni nell'applicativo informatizzato. Fa fede la data del timbro postale.

La predetta documentazione, per ogni singolo Piano, deve essere contenuta in un unico plico debitamente sigillato, recante all'esterno, oltre alla intestazione e al recapito del mittente, la dicitura **“FAPI - Fondo Formazione PMI Avviso 3-2008 Asse 2 – Altri Settori - Codice Progetto Quadro.....(rilasciato dall'applicativo informatizzato di caricamento dei dati relativi alle richieste di finanziamento)”**. **Il Plico deve essere spedito, mediante Raccomandata AR al seguente indirizzo: FAPI Fondo Formazione PMI, Via del Gesù, 62 – 00186 Roma.**

5.2.6 Conservazione della documentazione

Copia in originale di tutta la documentazione di cui al precedente paragrafo, unitamente ad una copia dell'Accordo Quadro e dei formulari relativi al Progetto Quadro e ai Progetti formativi, dovrà essere conservata agli atti dal Soggetto proponente costituendo parte integrante della documentazione relativa alla attuazione degli interventi formativi nel caso di approvazione del Progetto Quadro.

5.2.7 Ammissibilità dei Progetti Quadro

L' ammissibilità dei Progetto Quadro alla fase di valutazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- La procedura di inserimento delle informazioni richieste nell'applicativo informatizzato per la trasmissione telematica della documentazione prevista deve essere chiusa entro i termini di presentazione fissati dal presente Avviso. Pertanto la data di effettiva e definitiva chiusura della procedura di inserimento on-line è elemento determinante ai fini della ammissibilità del Progetto Quadro alla fase di valutazione relativa.
- La documentazione cartacea di cui al precedente par. 5.2.5.2 deve essere inviata al Fapi mediante Raccomandata A.R., entro e non oltre 5 giorni solari dalla data di chiusura definitiva della procedura on-line. Fa fede la data del timbro postale.

L'assenza e/o la non conformità anche di uno solo degli elementi di cui al precedente par. 5.2.5.2 o la incompleta o errata indicazione delle informazioni richieste darà luogo alla non ammissione alla successiva fase di valutazione e conseguente ammissione al contributo Fapi.

5.2.8 Valutazione dei progetti Quadro

Per la valutazione dei Progetti Quadro, il Nucleo Tecnico di Valutazione procede immediatamente alla verifica dell'ammissibilità e alla valutazione dei Progetti presentati secondo l'ordine di protocollo di arrivo degli stessi. I risultati delle valutazioni vengono registrati secondo le procedure previste dal Manuale Nazionale di Valutazione.

La valutazione dei Progetti Quadro viene realizzata facendo riferimento ai macrocriteri di valutazione riportati nelle tabelle allegate.

Ad ogni indicatore è assegnato un punteggio massimo per un totale complessivo pari a 120 punti. L'attribuzione del punteggio è direttamente legata alla chiarezza ed esaustività dell'esposizione ed in particolare alla **presenza della documentazione di merito allegata.**

5.2.9 Indicatori e punteggi per la valorizzazione dei Progetti Quadro

N	Criteri di Valutazione	Punteggio
1	Aspetti progettuali/organizzativi	Max 100
1.1	Coerenza tra Accordo Quadro e contenuti del Progetti Quadro	0-25
1.2	Finalità del Progetto Quadro (Obiettivi e motivazioni dell'intervento; indagini sui bisogni di sviluppo delle competenze e sui bisogni di formazione; rispondenza del progetto alle priorità espresse dal FAPI e dalle parti sociali)	0-25
1.3	Livello di competenza/esperienza dell'Ente attuatore verificabile dal relativo curriculum, congruente con i contenuti e le metodologie utilizzate e dalle esperienze complessive realizzate.	0-20
1.4	Presenza di azioni di monitoraggio e valutazione finalizzate alla verifica/diffusione dei risultati	0-10
1.5	Economicità del progetto (parametri di costo, cofinanziamento) rispetto all'articolazione dell'intervento	0-20
2	Qualità del Progetto Quadro	MAX 20
2.1	Chiarezza degli obiettivi	0-5
2.2	Individuazione delle caratteristiche innovative	0-5
2.3	Completezza dell'articolazione del progetto	0-5
2.4	Livello di definizione delle attività preparatorie e di accompagnamento, nonché delle metodologie previste per la realizzazione del monitoraggio e valutazione del progetto	0-5
		MAX 120

5.2.10 Approvazione dei Progetti Quadro

I risultati delle valutazioni effettuate dal Nucleo di Valutazione vengono sottoposti al CdA che delibera le graduatorie dei Progetti Quadro ammessi e gli elenchi di quelli non ammessi a contributo. Tali elenchi sono pubblicati sul sito del Fondo all'indirizzo internet www.fondopmi.it:

- le graduatorie dei Progetti Quadro ammessi a finanziamento;
- gli elenchi dei Progetti Quadro non ammessi a finanziamento con la relativa motivazione.

L'approvazione dei Progetti Quadro avverrà secondo la procedura sopra descritta e l'attribuzione del contributo finanziario sarà garantita fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Ai presentatori dei Progetti Quadro ammessi a finanziamento verrà inviata comunicazione formale di approvazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

5.2.11 Richiesta di riesame

Il Soggetto proponente il cui Progetto Quadro non sia stato ammesso alla fase di valutazione, ha facoltà di presentare domanda di riesame, con raccomandata AR, entro 10 giorni solari dalla data di pubblicazione delle graduatorie di approvazione sul sito del Fapi (fa fede il timbro postale).

La decisione, con la relativa motivazione, assunta dal C.d.A del Fondo, è comunicata dal Fapi al soggetto interessato.

5.3 Costi Ammissibili

Il costo di ogni singolo Progetto formativo va definito sulla base del miglior rapporto possibile fra finanziamento richiesto e qualità/obiettivi dell'attività che si intende realizzare. Pertanto il contributo massimo erogabile dal FAPI per ogni intervento formativo deve corrispondere ai parametri di costo indicati nel successivo paragrafo 7.2 "Attività Formativa - Costi ammissibili".

5.4 Aiuti di Stato

Le imprese beneficiarie di attività formativa sono soggette alla disciplina degli aiuti di Stato per la cui applicazione si rimanda al successivo paragrafo 7.3 “Aiuti di Stato”.

5.5 Gestione delle attività

Per la gestione delle attività si rimanda al successivo par. 7.4 “Gestione attività”

6. ASSE 3 – ASSEGNI FORMATIVI INDIVIDUALI (Voucher)

6.1 Tipologie di azioni ammissibili

Finanziamento di attività di formazione individuale dei lavoratori attraverso la concessione, a beneficio del lavoratore interessato, di **Assegni formativi individuali**.

6.1.1 Destinatari

Sono destinatari di Assegno formativo individuale i lavoratori/trici dipendenti da Imprese aderenti al FAPI per i quali esista l’obbligo del versamento all’INPS del contributo integrativo di cui all’art. 25 della legge 845/1978.

- Lavoratori/trici assunti con contratto a tempo indeterminato;
- Lavoratori/trici assunti con contratto a tempo determinato,
- Lavoratori/trici temporaneamente sospesi per crisi congiunturale, riorganizzazione aziendale e/o riduzione temporanea di attività.

Per i lavoratori sospesi per crisi congiunturale, riorganizzazione aziendale e/o riduzione temporanea di attività non è vincolante l’adesione al Fapi da parte dell’azienda di appartenenza.

6.1.2 Soggetti che presentano le richieste

Possono presentare richiesta di Assegno formativo individuale:

- a) Direttamente i lavoratori interessati aventi i requisiti di cui al precedente paragrafo 6.1.1
- b) Imprese o Consorzi di Imprese su richiesta e per conto dei lavoratori da essi dipendenti
- c) Enti di formazione e Agenzie formative accreditati o riconosciuti dal Fapi secondo quanto previsto al successivo par. 6.1.3, su richiesta e per conto dei lavoratori interessati

6.1.3 Requisiti dei Soggetti attuatori

Gli Organismi di formazione (Enti e Agenzie Formative) che erogano i corsi di alfabetizzazione linguistica e/o informatica e di aggiornamento professionale richiesti tramite assegni formativi individuali devono essere accreditati presso la Regione in cui si svolgono le attività o essere

appositamente riconosciuti dal FAPI in casi opportunamente motivati e dietro presentazione del curriculum e di tutta la documentazione di merito, che il FAPI valuterà a suo insindacabile giudizio per l'ammissione al contributo finanziario.

6.1.4 Requisiti dell'Azienda

Unicamente per questo Asse non viene richiesta all'Azienda di appartenenza del lavoratore la dichiarazione di mantenimento dell'iscrizione al Fapi per i dodici mesi successivi alla presentazione della domanda, a condizione che alla data di presentazione della domanda stessa l'azienda risulti aderente al Fapi. Nella richiesta di contributo per l'Assegno formativo individuale dovrà pertanto esplicitamente essere indicata/dichiarata l'adesione al Fapi da parte dell'Azienda.

6.2 Valore e validità dell'assegno formativo individuale

L'assegno formativo individuale è un "buono" che permette ai lavoratori di disporre di un finanziamento individuale del FAPI per accedere a corsi e ad attività formative sulla base di aspirazioni formative da essi direttamente espresse e recepite dall'azienda in orario di lavoro e/o fuori dall'orario di lavoro.

E' possibile richiedere il finanziamento per corsi di aggiornamento professionale oppure per corsi di alfabetizzazione linguistica ed informatica. In base alla tipologia di corso scelto ed alla durata in ore dello stesso, il contributo pubblico massimo richiedibile, potrà avere un importo diverso, così come riportato nella tabella seguente:

Caratteristiche del dispositivo	Corso di alfabetizzazione	Corso di aggiornamento
	Corsi da 24 a 50 ore	Corsi da 24 a 100 ore
Valore dell'assegno formativo individuale (massimo contributo erogabile)	Euro 800	Euro 2.000
Validità dell'assegno formativo individuale	6 mesi	9 mesi

La validità dell'assegno formativo individuale indicata nella precedente tabella decorre dalla data di pubblicazione delle graduatorie di cui al successivo paragrafo 6.5. Ognuno degli interventi (Corsi) devono essere attivati entro 60 gg. dalla data di pubblicazione delle graduatorie ed essere realizzati nel periodo di rispettiva validità.

Contestualmente alla richiesta di assegno formativo individuale, le persone disabili che rientrano nelle tipologie indicate dalla Legge 68/99, Capo I, art. 1. possono richiedere un voucher di accompagnamento per accedere a servizi di assistenza individuale (quali tutoring, servizi di trasporto etc.) necessari alla proficua frequenza delle attività formative. Il valore del voucher di accompagnamento potrà essere al massimo corrispondente al valore del voucher formativo richiesto.

6.3 Ammontare complessivo degli assegni formativi individuali

Il lavoratore, che disponga dei requisiti richiesti indicati al precedente paragrafo 6.1.1. può presentare una o più richieste di Assegno formativo individuale avente valore diverso a seconda del dispositivo scelto (Alfabetizzazione o Aggiornamento).

L'ammontare complessivo a disposizione di ciascun lavoratore nel corso delle annualità 2008 e 2009, utilizzabile per la frequenza di uno o più corsi è pari a €2.000,00 (IVA inclusa).

6.3.1 Contributo privato

Ad esclusione dei lavoratori disabili o in situazioni professionali svantaggiate (CIG, CIGS, mobilità o sospensione dal lavoro ai sensi dell'art. 13 L. 80/2005), il lavoratore occupato appartenente a tutte le altre tipologie deve obbligatoriamente partecipare con un cofinanziamento economico, tramite quota di iscrizione, pari almeno al 20% del costo complessivo dell'attività formativa finanziabile; il contributo privato deve considerarsi comprensivo di IVA e deve essere esplicitato in modo univoco nell'apposito spazio previsto nella domanda di finanziamento.

	Contributo privato	Contributo pubblico
Lavoratori	almeno il 20% del costo del corso	massimo l'80% del costo del corso
Lavoratori disabili o in mobilità, CIG/ CIGS o sospesi dal lavoro	non obbligatorio	fino al 100% del costo del corso
N.B: Il contributo pubblico massimo erogabile è comunque nei limiti dei massimali indicati ai paragrafi 6.2 e 6.3)		

6.4 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità della domanda di finanziamento

La richiesta di Assegno formativo individuale deve essere trasmessa al Fondo per via telematica tramite l'apposito applicativo informatizzato disponibile on-line sul sito del Fondo all'indirizzo Internet www.fondopmi.it. **entro e non oltre le ore 18 del 31 marzo 2009**. La data di presentazione coincide con la data di effettiva e definitiva chiusura della procedura di inserimento on line. Tale data è elemento determinante ai fini dell'ammissibilità alla fase di valutazione relativa.

Per l'accesso all'applicativo informatizzato per la trasmissione on-line delle richieste si rimanda al successivo paragrafo 7.4.

A completamento dell'attività di inserimento delle informazioni e della procedura di conferma (funzionalità di chiusura), il richiedente deve inviare al FAPI, mediante Raccomandata AR, **entro e non oltre 5 giorni solari successivi alla data di definitiva chiusura della procedura di inserimento on-line e comunque entro e non oltre i 5 giorni solari successivi alla data di scadenza dell'Avviso** (fa fede la data del timbro postale) la seguente documentazione:

1. Domanda di ammissione al contributo finanziario FAPI sottoscritta dal lavoratore beneficiario interessato, con firma per esteso e leggibile, stampata direttamente dall'applicativo on-line. La domanda dovrà essere controfirmata anche dal Titolare o Legale Rappresentante dell'Azienda di appartenenza del lavoratore;
2. Copia fotostatica fronte/retro del documento di riconoscimento, in corso di validità, del lavoratore beneficiario interessato;
3. Copia fotostatica leggibile del tesserino del Codice Fiscale o della Nuova Tessera Sanitaria del lavoratore beneficiario interessato;

4. Copia fotostatica fronte/retro del documento di riconoscimento, in corso di validità, del titolare o Legale Rappresentante dell'Azienda di appartenenza del lavoratore;
5. Permesso di soggiorno in corso di validità nel caso di lavoratori stranieri;
6. Curriculum dell'Ente di Formazione/Agenzia Formativa prescelto firmato in originale dal Legale Rappresentante dell'Ente/Agenzia Formativa con allegata copia fotostatica fronte/retro del documento di riconoscimento, in corso di validità, dello stesso Legale Rappresentante;
7. Dichiarazione dell'Ente/Agenzia Formativa di accettazione di tutto quanto esposto al riguardo nel presente Avviso (della Convenzione) e, per quanto non presente, delle norme stabilite nel Manuale di Gestione del Fapi;

Nella domanda dovranno essere indicati:

- L'Azienda di appartenenza del lavoratore interessato e relativi dati anagrafici e fiscali;
- L'adesione al Fapi, da parte dell'Azienda di appartenenza del lavoratore interessato, all'atto della presentazione della domanda;
- L'Ente/Agenzia formativa erogatore della formazione con l'indicazione degli estremi relativi agli atti pubblici di accreditamento regionale.

Detta documentazione costituisce parte integrante della documentazione relativa alla attuazione degli interventi formativi nel caso di concessione dell'Assegno formativo individuale.

Copia di tutta la suddetta documentazione, dovrà essere conservata agli atti presso l'Ente/Agenzia formativa prescelto come erogatore della formazione.

Nel caso di presentazione della domanda direttamente da parte del lavoratore interessato o per suo conto, da parte dell'Azienda di appartenenza, la documentazione sarà depositata presso l'Ente/Agenzia formativa prescelto a cura, rispettivamente, dello stesso lavoratore o della stessa Azienda proponente all'atto della presentazione della richiesta.

La predetta documentazione deve essere contenuta in un unico plico debitamente sigillato, recante all'esterno, oltre alla intestazione e al recapito del mittente, la dicitura "**FAPI - Avviso 3-2008 Asse 3 – Assegni formativi individuali - Codice Progetto.....**(rilasciato dall'applicativo informatizzato di caricamento dei dati relativi alle richieste di finanziamento)".

Il Plico deve essere spedito, mediante Raccomandata AR al seguente indirizzo: FAPI Fondo Formazione PMI, Via del Gesù, 62 – 00186 Roma.

6.5 La compilazione della graduatoria

La compilazione della graduatoria per l'assegnazione degli assegni formativi individuali sarà effettuata secondo criteri che intendono privilegiare la qualità dell'intervento formativo e lo sviluppo professionale degli occupati, favorendo i lavoratori che, per genere, età, nazionalità, qualifiche professionali basse, titoli di studio bassi, possono essere più esposti al rischio occupazionale.

La valutazione delle richieste terrà conto dei seguenti parametri:

- **qualità** della proposta formativa;
- **coerenza** dei contenuti formativi con la figura professionale del richiedente;

- **curriculum** dell'ente di formazione erogatore del servizio
- **età e sesso**
- **nazionalità**
- **cofinanziamento**
- **titolo di studio**
- **condizione professionale** (lavoratori a rischio di emarginazione professionale, cassa integrazione, lavoratori sospesi dal lavoro ai sensi dell'art. 13 L. 80/2005, lavoratori in mobilità)
- **disabilità** indicate dalla Legge 68/99, Capo I, art. 1;

I punteggi corrispondenti a detti parametri sono indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 6.6.1.

6.6.1 Indicatori e punteggi per la valorizzazione delle domande di Assegno Formativo Individuale

Criteria di valutazione	Punteggio
1. Grado di coerenza dei contenuti formativi con la figura professionale del richiedente	0-20
2. Qualità della proposta formativa (azioni di orientamento, accompagnamento, verifica degli esiti e attestazione dei risultati conseguiti)	0-15
3. Livello di competenza/esperienza dell'ente attuatore verificabile dal profilo professionale dello staff di progetto congruente con i contenuti e le metodologie utilizzate e dalle esperienze complessive realizzate	0-15
4. Età del richiedente	Anni Punt.
	<35 0
	35-45 5
	>45 10
5. Richiedente di genere femminile	5
6. Richiedente straniero	5
7. Cofinanziamento del progetto da parte del richiedente di almeno il 30%	5
8. Titolo di studio del richiedente di sola istruzione obbligatoria o del diploma di qualifica professionale	10
9. Condizione professionale del richiedente a rischio di emarginazione professionale, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> lavoratori che nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda hanno avuto periodi di cassa integrazione, <input type="checkbox"/> lavoratori in cassa integrazione (ordinaria e straordinaria) o sospesi dal lavoro ai sensi dell'art. 13 L. 80/2005, <input type="checkbox"/> lavoratori in mobilità 	10
10. Richiedente disabile rientrante nelle tipologie indicate dalla Legge 68/99, Capo I, art. 1	5
Totale max	100

6.7 Modalità di assegnazione degli assegni formativi individuali

In base ai punteggi, le graduatorie delle candidature presentate verranno approvate con apposita delibera del CdA. La pubblicazione delle graduatorie avverrà sul sito del FAPI e varrà quale esclusivo mezzo di notifica di assegnazione dei contributi richiesti e di assegnazione degli assegni formativi individuali ai beneficiari. Le graduatorie saranno inoltre disponibili, per la consultazione

da parte degli utenti interessati, presso gli Uffici delle Articolazioni Regionali del FAPI presso le quali i soggetti interessati potranno avere la necessaria assistenza tecnica.

6.8 Richiesta di cambio corso

Nel caso in cui il corso prescelto venga annullato per esiguità dei partecipanti, il beneficiario potrà, nei limiti del contributo pubblico assegnato in sede di approvazione dei progetti individuali e previa autorizzazione del FAPI, frequentare un altro corso a condizione che si riferisca allo sviluppo delle medesime competenze professionali e che venga attivato all'interno della durata riconosciuta per le attività.

Nella richiesta di cambio corso, che dovrà essere inoltrata al FAPI Fondo Formazione PMI, Via del Gesù 62 – 00186 Roma dovrà essere indicato il nuovo Ente di Formazione o Agenzia Formativa presso cui si intende frequentare il Corso allegando:

- dichiarazione dell'Ente/Agenzia formativa indicato inizialmente nella richiesta di Assegno formativo, di soppressione del Corso per esiguità dei partecipanti, a firma del Legale Rappresentante;
- il curriculum relativo al nuovo Ente/Agenzia formativa presso cui si intende frequentare il corso
- una dichiarazione del nuovo Ente/Agenzia prescelto di accettazione di tutto quanto esposto al riguardo nel presente Avviso e per quanto non presente delle norme stabilite nel Manuale di Gestione del Fapi;
- copia fotostatica fronte/retro del documento di identità, in corso di validità del Legale Rappresentante del nuovo Ente erogatore prescelto.

6.9 Adempimenti

6.9.1 Adempimenti del beneficiario

Il lavoratore beneficiario dell'Assegno formativo individuale dovrà impegnarsi, all'atto della iscrizione al Corso presso l'Ente formativo o Agenzia formativa prescelti:

- a) al rispetto di tutto quanto lo riguarda, previsto nel presente e Avviso;
- b) al versamento della quota di iscrizione quale contributo privato al costo dell'intervento, se dovuto, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 6.3.1;
- c) a depositare copia della documentazione di cui al precedente par. 6.4 presso gli uffici dell'Ente erogatore prescelto;
- d) alla frequenza assidua delle attività formative previste;
- e) al rispetto di quanto stabilito dall'Ente erogatore per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e funzionali delle attività formative.

A tal fine, il lavoratore beneficiario dell'Assegno formativo individuale, all'atto della iscrizione al corso dovrà sottoscrivere una dichiarazione relativa ai punti sopraelencati che, a cura dell'Ente erogatore prescelto, dovrà essere trasmessa al Fapi unitamente alla comunicazione di Avvio dell'attività formativa prevista dall'Assegno individuale.

6.9.2 Adempimenti dell'Ente Formativo/Agenzia Formativa erogatore dell'intervento

L'Ente erogatore dell'intervento deve osservare ed applicare tutto quanto stabilito al riguardo nel presente Avviso (nella Convenzione) e nel Manuale di Gestione del Fapi per quanto applicabile con particolare attenzione, ai processi che, a titolo indicativo e non esaustivo, si elencano di seguito:

- Modalità di Avvio delle attività previste dall'Assegno individuale;
- Modalità di chiusura delle stesse attività
- Parametri di Costo
- Spese ammissibili

L'Ente erogatore dovrà istituire il "Registro delle attività individuali" destinato alla registrazione delle informazioni caratterizzanti l'attività effettuata dal beneficiario dell'intervento.

Il Manuale di Gestione è disponibile, unitamente alla modulistica relativa, sul sito del Fapi all'indirizzo internet www.fondopmi.it sotto il link Gestione Piani.

Alla comunicazione di Avvio delle attività, stampata direttamente dall'applicativo on-line, l'Ente erogatore dovrà allegare la dichiarazione di impegno del Lavoratore beneficiario di cui al precedente par. 6.9.1 e copia fotostatica fronte/retro del documento di identità, in corso di validità dello stesso lavoratore.

L'importo del contributo finanziario Fapi relativo all'Assegno formativo individuale verrà erogato, all'Ente attuatore, in un'unica soluzione alla conclusione delle attività.

A tal fine, a conclusione delle attività previste dall'Assegno individuale, l'Ente attuatore dovrà produrre la seguente documentazione:

1. Comunicazione di chiusura delle attività stampata direttamente dal sistema on-line;
2. Richiesta formale di rimborso delle spese effettivamente sostenute e pagate (Modulo CV);
3. Fattura o titolo equivalente, di importo pari alle spese effettivamente sostenute e pagate relativamente al contributo finanziario Fapi suddivisa per Categorie di spesa (Personale, Aula, Destinatari, Generali e di Gestione);
4. Copia della fattura relativa alla quota di contributo finanziario a carico del beneficiario dell'intervento;
5. Copia fotostatica dell'Attestato di frequenza firmato dal beneficiario dell'Assegno individuale e dal Legale Rappresentante dell'Ente erogatore.

La comunicazione di chiusura attività dovrà essere inviata, con Raccomandata AR, all'Ufficio Formazione – Gestione Piani del Fapi, – Via del Gesù, 62 – 00186 Roma, allegando i documenti di cui ai punti 1 e 5.

La richiesta di saldo dovrà essere inviata, con Raccomandata AR, all'Ufficio Amministrazione – Via del Gesù, 62 – 00186 Roma allegando i documenti di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4.

7. DISPOSIZIONI E PROCEDURE GENERALI per tutti gli Assi del presente Avviso

7.1 METODOLOGIE DI FORMAZIONE

Nell'attuazione dei progetti si potrà fare ricorso, in modo coerente con le finalità proprie del Piano e con gli obiettivi perseguiti con le attività da realizzare, a diverse metodologie e tecniche formative. In ogni Piano sono ammesse più modalità di erogazione della formazione, opportunamente integrate tra di loro, come ad esempio:

a) Aula

Moduli realizzati in ambienti didatticamente strutturati interni o esterni all'impresa.

b) Seminari

Momenti di approfondimento, di aggiornamento, di scambio professionale, di autodiagnosi in azienda, interaziendali e/o esterni all'azienda.

c) FAD, comunità di pratiche

Attività di FAD *on line* o di autoformazione assistita da strumenti FAD. Le tecniche e le metodologie devono essere opportunamente dettagliate con analisi di sostenibilità delle infrastrutture informatiche e contenere dettagliate procedure di monitoraggio e verifica.

d) Affiancamento, training on the job, coaching

Moduli di apprendimento basati su esercitazioni guidate di processi di lavoro e approfondimenti con autodiagnosi assistita.

e) Project work

Moduli di apprendimento in autoformazione guidata e assistita basati su attività programmate finalizzate alla realizzazione di un elaborato.

Le attività di cui ai precedenti punti b), c), d), e), non possono superare complessivamente il 30% delle ore di formazione previste.

f) Attività propedeutiche: preparatorie, di autodiagnosi, di sostegno, di accompagnamento e di diffusione/valorizzazione

Attività di studio e di ricerca; analisi organizzativa; analisi dei fabbisogni; assessment; seminari/convegni di sensibilizzazione - approfondimento e diffusione; work-shop; focus group; attività di audit con diverse finalizzazioni; studio ed elaborazione di materiali coerenti con le caratteristiche e gli obiettivi delle Misure, a supporto dell'intervento. Tali attività, e comunque tutto ciò che non può essere ricondotto ad attività formativa in senso stretto sono ammesse nel limite massimo del 30% del costo totale del Piano.

7.2 ATTIVITA' FORMATIVA – COSTI AMMISSIBILI

Il costo di ogni singolo progetto formativo va definito sulla base del miglior rapporto possibile fra finanziamento richiesto e qualità/obiettivi dell'attività che si intende realizzare. Pertanto il contributo massimo erogabile dal FAPI per ogni intervento formativo deve corrispondere ai seguenti parametri di costo:

- max €30,00 (*trenta*) ora/allievo fino a 5 lavoratori;
- max €24,00 (*ventiquattro*) ora/allievo per un minimo di 6 ed un massimo di 14 lavoratori;
- max €20,00 (*venti*) ora/allievo per un minimo di 15 ed un massimo di 20 lavoratori.

Più precisamente, le voci di costo ammissibili sono definite e descritte nel “Manuale di Gestione” pubblicato sul sito del FAPI.

Dette voci sono aggregate in quattro categorie per le quali si dà indicazione delle percentuali massime di spesa riferite al contributo finanziario del Fondo:

Categoria “A”: Spese per personale
(*escluse le attività propedeutiche e di accompagnamento di cui al precedente paragrafo 7.1, lettera f – voce A1 del preventivo di spesa*)

Categoria “B”: Spese per attività d’aula

Categoria “C”: Spese per i destinatari

Categoria “D”: Generali e di gestione

- Piani aziendali:

Categoria di spesa “A”:	70% del totale della quota di finanziamento del Piano (+/- 7 punti percentuali)
Categorie di spesa “B+D”:	25% del totale della quota di finanziamento del Piano (+/- 5 punti percentuali)
Categoria di spesa “C”	5% del totale della quota di finanziamento del Piano (+/- 2 punti percentuali)

- Esclusivamente per i Piani interaziendali e settoriali, le percentuali delle suddette categorie sono le seguenti:

Categoria di spesa “A”:	70% del totale della quota di finanziamento del Piano (+/- 7 punti percentuali)
Categorie di spesa “B+C+D”:	30% del totale della quota di finanziamento del Piano (+/- 5 punti percentuali)

L’importo del contributo finanziario Fapi si intende al lordo di IVA e di ogni altro onere.

7.3 AIUTI DI STATO

Il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 148 del 24 giugno 2003 all'art. 4 e successive integrazioni stabilisce che le risorse destinate ai Fondi Interprofessionali debbano rispettare le regole comunitarie in materia di aiuti di stato. Conseguentemente gli interventi di formazione continua finanziati dal FAPI si configurano come aiuti di Stato.

Le normative applicabili sono le seguenti:

- Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 Agosto 2008 “Regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC) che disciplina, tra l'altro, il nuovo regime di aiuti alla formazione del personale delle Imprese.
 - Aiuto di Stato N. 324/2007 – Italia
Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Cee agli aiuti di importanza minore (de minimis).

Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, le imprese beneficiarie degli interventi, dovranno optare per l'applicazione di uno dei regimi previsti dai citati regolamenti.

La disciplina prevista nei suddetti regimi si applicherà ai Progetti di formazione presentati sia direttamente dalle imprese o consorzi, sia dagli altri organismi abilitati a presentare i progetti stessi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è da ritenersi, in ambedue i casi, beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.

7.3.1 Applicazione dei regimi di aiuti alla formazione

I contributi finanziari erogati dal FAPI costituiscono “aiuti di Stato”, per i soggetti e secondo i principi, i limiti e le modalità di cui ai Regolamenti CE di cui al precedente paragrafo 17.

Pertanto, all'atto di presentazione delle richieste di ammissione al contributo finanziario del Fapi deve essere indicato il regime di aiuto applicato nei confronti delle aziende i cui lavoratori sono coinvolti nell'intervento formativo.

Gli interventi che si configurano come aiuti di Stato alle imprese possono rientrare:

- nel regime di “de minimis” (Reg. CE 1998/2006): l'importo complessivo dei finanziamenti pubblici assegnati ad una medesima impresa non può superare €200.000,00 su un periodo di tre anni ottenuti a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione Pubblica;
- nel regime di “esenzione” (Reg. CE 800/2008 del 6 Agosto 2008): l'importo pubblico finanziato è calcolato in percentuale rispetto al costo totale sovvenzionabile.

Negli interventi di tipo interaziendale le Aziende beneficiarie devono appartenere al medesimo regime di aiuti.

7.3.2 Applicazione del regime di “de minimis” (Reg. CE 1998/2006)

Per gli interventi le cui Aziende beneficiarie degli interventi rientrano nel regime di “de minimis” (perché nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti non hanno superato la quota massima di finanziamento prevista a titolo di “de minimis” - Reg. CE 1998/12006), il Fapi eroga un contributo finanziario a copertura totale del costo del Piano.

7.3.3 Applicazione del regime di “esenzione” (Reg. CE 800/2008 del 6 Agosto 2008)

Per gli interventi le cui Aziende beneficiarie degli interventi non rientrano nel regime di “de minimis” si applica il regime di “esenzione”. In questo caso la quota di contributo finanziario erogabile dal FAPI dovrà essere diversificata in funzione della tipologia di formazione erogata, della tipologia e della localizzazione dell’impresa di appartenenza dei partecipanti e dell’appartenenza o meno dei partecipanti alla categoria “lavoratore svantaggiato”.

La dimensione minima di tale quota deve essere calcolata sull’intero costo dell’intervento, secondo le percentuali della seguente tabella in funzione della tipologia di aziende beneficiarie e della tipologia di formazione dell’intervento:

	Quota massima contributo Fapi	
	Formazione specifica	Formazione generale
GRANDI IMPRESE	25 %	60%
MEDIE IMPRESE	35 %	70 %
PICCOLE IMPRESE	45%	80%

L’intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata, a concorrenza di un’intensità massima dell’80% dei costi ammissibili, nei seguenti casi:

- a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili;
- b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese

Per la restante quota il costo dovrà essere coperto dalle aziende beneficiarie. Tale quota definita “quota obbligatoria di cofinanziamento” potrà essere giustificata attraverso l’importo del Reddito dei lavoratori in formazione (o costo del lavoro dei partecipanti), rispettivamente a preventivo (Voce di spesa a preventivo: C.2.2) e successivamente in sede di certificazione finale della spesa (Voce di spesa a rendiconto: C.2.2).

Qualora l’importo del Reddito dei lavoratori in formazione (o costo del lavoro dei partecipanti) non sia sufficiente a coprire la Quota Obbligatoria di cofinanziamento, il beneficiario dell’intervento si farà carico di una quota degli altri costi ammissibili.

7.3.4 Definizioni

Ai fini della applicazione delle percentuali indicate in tabella si intende per:

- a) “grande impresa”, qualsiasi Impresa che non rientri nella definizione di PMI di cui all’allegato “I” al Regolamento CE 68/2001;
- b) “piccola o media impresa”, qualsiasi Impresa che soddisfi i requisiti di cui all’allegato “I” al Regolamento CE 68/2001;
- c) “formazione specifica”, la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l’impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;
- d) “formazione generale”, la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l’impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente.

Nei casi in cui siano previsti elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non possono essere distinti ai fini della applicazione delle percentuali indicate in tabella, e nei casi in cui non sia possibile stabilire se l’intervento di formazione abbia carattere specifico o generale, si applicano le percentuali relative alla formazione specifica.

7.4 GESTIONE ATTIVITA’

Fermi restando le prescrizioni i termini e le procedure, nonché gli obblighi derivanti da quanto contenuto nel presente Avviso, per la gestione di tutte le attività si farà riferimento alla “Convenzione per l’affidamento di attività di F.C.”, ove prevista e al Manuale di Gestione disponibile sul sito del FAPI unitamente alla relativa modulistica.

Per la gestione delle attività, fatte salve le specificità previste nel presente Avviso per alcuni tipi di intervento il Soggetto Attuatore è tenuto ad attenersi a quanto stabilito nella Convenzione, a seguire la procedura descritta nel “Manuale di Gestione” mediante il Sistema informatizzato messo a disposizione sul sito del Fondo all’indirizzo internet www.fondopmi.it, sotto il link “Accesso Unificato”, e ad utilizzare (ove richiesta) la modulistica predisposta dal Fapi.

7.5 MODALITA' DI ACCESSO AL SOFTWARE APPLICATIVO

Per accedere al sistema di inserimento on line:

- 1 – i Soggetti che hanno presentato domanda di finanziamento sul precedente Avviso potranno accedere attraverso le credenziali già in proprio possesso;
- 2 – i Soggetti che presentano domanda di finanziamento per la prima volta, dovranno inviare una e mail all'indirizzo helpdesk.formulario@fondopmi.it con la richiesta di accreditamento indicando:
 - a) P.IVA/Codice Fiscale
 - b) Ragione Sociale
 - c) Ente/Agenzia formativa, Ente bilaterale, Organismo, Istituto, Università.

A fronte della richiesta verranno comunicate, con il medesimo mezzo (e-mail), le modalità di completamento dei dati e le credenziali di accesso al Sistema.

L'applicativo informatizzato di caricamento dei dati degli Accordi Quadro e dei Progetti di Azioni di Sistema consente la stampa, anche parziale, delle informazioni inserite secondo i lay out prestabiliti.

Per supportare gli utenti del sistema on line di caricamento dei dati relativi alle richieste di finanziamento, è operativo un servizio di Help Desk Tecnico, raggiungibile telefonicamente (06.697708211). E' altresì attivo via e-mail: helpdesk@fondopmi.it un sistema di assistenza tecnica all'Avviso.

La data di accesso al software applicativo sarà successivamente comunicata direttamente sul sito del Fondo.